

Regolamento del Consiglio camerale

(approvato con la deliberazione n. 10 del 25 giugno 2002)

Indice

- [Art. 1 - Oggetto](#)
- [Art. 2 - Insediamento del Consiglio camerale](#)
- [Art. 3 - Adempimenti della prima riunione](#)
- [Art. 4 - Elezione del Presidente e della Giunta camerale](#)
- [Art. 5 - Attribuzioni del Presidente della Camera di commercio in qualità di Presidente del Consiglio camerale](#)
- [Art. 6 - Riunioni del Consiglio](#)
- [Art. 7 - Convocazione del Consiglio](#)
- [Art. 8 - Pubblicazione dell'ordine del giorno](#)
- [Art. 9 - Deposito di atti e documenti](#)
- [Art. 10 - Numero legale](#)
- [Art. 11 - Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute](#)
- [Art. 12 - Diritti e doveri dei Consiglieri](#)
- [Art. 13 - Aula del Consiglio camerale](#)
- [Art. 14 - Pubblicità delle sedute](#)
- [Art. 15 - Segretario del Consiglio camerale](#)
- [Art. 16 - Redazione e approvazione del processo verbale](#)
- [Art. 17 - Nomina degli scrutatori](#)
- [Art. 18 - Comunicazioni del Presidente](#)
- [Art. 19 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno](#)
- [Art. 20 - Inversione dell'ordine del giorno](#)
- [Art. 21 - Illustrazione delle proposte - Discussione generale](#)
- [Art. 22 - Facoltà di parola](#)
- [Art. 23 - Ordine negli interventi dei Consiglieri](#)
- [Art. 24 - Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale](#)
- [Art. 25 - Durata degli interventi](#)
- [Art. 26 - Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio](#)
- [Art. 27 - Ordine dei lavori](#)
- [Art. 28 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva](#)
- [Art. 29 - Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti](#)
- [Art. 30 - Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno](#)
- [Art. 31 - Chiusura della discussione](#)
- [Art. 32 - Sistemi di votazione](#)
- [Art. 33 - Votazione palese](#)
- [Art. 34 - Controprova](#)
- [Art. 35 - Votazione per appello nominale](#)
- [Art. 36 - Votazione per scrutinio segreto](#)
- [Art. 37 - Annullamento e ripetizione della votazione](#)
- [Art. 38 - Dichiarazione di voto](#)
- [Art. 39 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni](#)
- [Art. 40 - Proclamazione del risultato della votazione](#)
- [Art. 41 - Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni](#)
- [Art. 42 - Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti](#)
- [Art. 43 - Svolgimento dell'interrogazione](#)
- [Art. 44 - Contenuto della proposta](#)
- [Art. 45 - Trattazione della proposta](#)

- [Art. 46 - Commissioni consiliari](#)
- [Art. 47 - Compiti del Segretario delle Commissioni](#)
- [Art. 48 - Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di commercio presso enti](#)
- [Art. 49 - Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche](#)
- [Art. 50 - Diritto di visione degli atti e di informazioni dei Consiglieri](#)
- [Art. 51 - Autorizzazione delle missioni](#)
- [Art. 52 - Interpretazione delle norme del Regolamento](#)
- [Art. 53 - Applicazione della legge n. 675/96](#)
- [Art. 54 - Modifiche al Regolamento](#)
- [Art. 55 - Norma di rinvio](#)
- [Art. 56 - Entrata in vigore](#)

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 9, comma 4, dell'art. 17, comma 6, e dell'art. 20 dello statuto camerale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni del Consiglio camerale e delle Commissioni consiliari.

Articolo 2. Insediamento del Consiglio Camerale

1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri, con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della legge n. 580 del 1993.

Articolo 3. Adempimenti della prima riunione

1. Nella prima seduta e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale in separate votazioni.
2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Articolo 4. Elezione del Presidente e della Giunta camerale

1. Il Consiglio camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio in ossequio alle previsioni della legge, del Regolamento e dello Statuto.
2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
3. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.
4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale, su proposta motivata del Presidente è di almeno un quarto dei consiglieri arrotondato all'unità superiore, determina il numero dei componenti la Giunta camerale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.
5. Nella medesima seduta il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della legge n. 580 del 1993.
6. In caso di rinnovazione di uno o più componenti la Giunta, la convocazione del Consiglio avviene nel rispetto dei tempi ordinari di cui allo Statuto.

7. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta stessa, ivi compreso il Presidente, con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
8. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

Articolo 5. Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio camerale

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, attiva le commissioni consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente, eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, la Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano d'età.
4. Qualora si verifichi una situazione di incompatibilità con l'argomento in discussione, che comporti l'astensione del Presidente e del Vicepresidente, la Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età non astenutosi.

Articolo 6. Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.
2. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria almeno ogni trimestre o quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di Commercio, la Giunta camerale o almeno un quarto dei Consiglieri, arrotondato all'unità superiore, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Il Presidente e i componenti della Giunta camerale intervengono con diritto di voto alle sedute del Consiglio.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

Articolo 7. Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di Commercio almeno sette giorni prima di quello stabilito per la seduta, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi anche tramite telegramma, fax o posta elettronica.
2. La convocazione del Consiglio è disposta su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale, o su domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica, arrotondato all'unità superiore, con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal primo comma del presente articolo.
4. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche tre giorni prima.
5. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto.
6. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di Commercio, della Giunta camerale, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione motivata del Presidente.
7. Il Consiglio si riunisce di norma presso la sede della Camera di Commercio.
8. Per comprovate ragioni di interesse della Camera di Commercio, il Consiglio camerale può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

Articolo 8. Pubblicazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio dev'essere, a cura del Segretario generale, pubblicato nei termini prescritti all'albo camerale. Il Segretario generale provvede, altresì, a rendere pubbliche le date delle riunioni del Consiglio camerale avvalendosi dei mezzi ritenuti allo scopo più idonei.

Articolo 9. Deposito di atti e documenti

1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

Articolo 10. Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dal Regolamento o dallo Statuto un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione fino ad un massimo di un'ora della seduta in corso. Qualora, alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o successivamente venga meno il numero legale, la seduta è rinviata. Le proposte non discusse nel corso della seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la Presidenza in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo.
4. Qualora non si raggiunga il numero legale o lo stesso venga meno nel corso della seduta, la stessa è sospesa per un'ora. Trascorso tale periodo senza che il numero legale si sia raggiunto o si sia ricostituito, la seduta è rinviata ad un giorno successivo, con medesimo ordine del giorno e convocata nei termini e modi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 11. Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile, per scritto, salvo casi eccezionali, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta, cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati nella medesima seduta. A tal fine, gli interessati devono essere preavvisati dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima della seduta nella quale è all'esame il provvedimento di decadenza.
4. Il Presidente, in occasione delle sedute ordinarie, riferisce al Consiglio camerale sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari singole.

Articolo 12. Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal presente Regolamento ha diritto di:
 - a. a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b. b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c. c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d. d. ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti, copie di atti, documenti ed informazioni sulle Aziende Speciali e sulle società partecipate, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti sanciti dal presente Regolamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. Non è consentita ai Consiglieri alcuna delega di funzioni da parte dell'Organo collegiale o del Presidente.
4. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio deliberato dal Consiglio camerale.
5. I Consiglieri devono informare il Presidente il quale è tenuto a riferirne al Consiglio camerale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato od eventuali proposte per l'applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione. Dopo la comunicazione del Presidente al Consiglio camerale, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.
6. L'omissione dell'informazione al Presidente comporta una censura da parte del Consiglio di cui va fatta menzione nel processo verbale della seduta.

Articolo 13. Aula del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio, nella quale oltre al seggio della presidenza, devono essere riservati i necessari posti ai componenti della Giunta camerale, del Collegio dei revisori dei conti, al Segretario Generale.
2. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di Commercio il Consiglio camerale, previa deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri, può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

Articolo 14. Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Il Presidente, su proposta della Giunta, può disporre diversamente avendo ottenuto l'assenso dei due terzi dei componenti.
2. Oltre ai componenti del Consiglio partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Intervengono, altresì, funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può assistere alla riunione del Consiglio, tranne se espressamente invitata o convocata dal Presidente. In quest'ultimo caso le persone devono abbandonare la sala prima della votazione.

Articolo 15. Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente che ne esercita le funzioni vicarie..
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età, limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

Articolo 16. Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce..
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso della stenografia o stenotipia o mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. Il verbale è letto nella seduta del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio e depositato presso la Segreteria. In questo ultimo caso deve essere data notizia ai Consiglieri.
6. Ogni consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso.
7. Nel caso in cui il verbale venga letto nella successiva riunione del Consiglio ogni consigliere può dettare le rettifiche o i chiarimenti di cui sopra prima dell'approvazione del verbale stesso. Nel caso in cui il verbale venga recapitato con l'avviso di convocazione del Consiglio le rettifiche ed i chiarimenti sopra indicati devono essere fatti pervenire, anche via fax, scritti e firmati alla Segreteria generale della Camera, entro e non oltre il giorno precedente la convocazione del Consiglio.
8. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
9. Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della seduta nella quale sono state adottate, devono essere pubblicate all'albo camerale per sette giorni

- consecutivi; trascorso tale termine le deliberazioni divengono esecutive. Il Consiglio può, tuttavia, disporre, per motivate esigenze, la immediata esecutività delle deliberazioni stesse.
10. Per le deliberazioni di carattere riservato, il Consiglio può disporre, caso per caso, che la pubblicazione venga omessa o ritardata. In tal caso la deliberazione deve indicare la data della sua esecutività.

Articolo 17. Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, designa scrutatori anche non appartenenti all'organo.

Articolo 18. Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente: a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri; non dà lettura degli scritti anonimi e/o sconvenienti; b) invita il Segretario Generale a dare lettura delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle sedute, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari; c) dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.
2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

Articolo 19. Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, a meno del consenso unanime di tutti i componenti il Consiglio stesso e dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'iniziativa delle proposte, oltre che al Presidente della Camera di Commercio, compete alla Giunta camerale ed ai singoli Consiglieri, secondo le previsioni di legge e dello Statuto.

Articolo 20. Inversione dell'ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberata l'anticipazione ovvero la posticipazione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Sulla proposta possono prendere la parola due Consiglieri che parlino l'uno a favore e l'altro contro.
3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Articolo 21. Illustrazione delle proposte - Discussione generale

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La relazione non può superare la durata di dieci minuti. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

2. Dopo la relazione introduttiva la parola è data al relatore della eventuale Commissione consiliare che ha esaminato l'argomento per comunicare l'orientamento della Commissione stessa.
3. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

Articolo 22. Facoltà di parola

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, ne può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento o della discussione, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Articolo 23. Ordine negli interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare, sempre che l'argomento oggetto del loro intervento sia ancora in discussione e non sia stato posto in votazione.
3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere, di norma, può prendere la parola una sola volta, salvo il diritto di replica per una volta sola e per un massimo di dieci minuti.
4. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
5. Qualora il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.

Articolo 24. Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. Prima della votazione possono intervenire, per cinque minuti, un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese a maggioranza di voti.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese a maggioranza di voti.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

Articolo 25. Durata degli interventi

1. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista ovvero antecedentemente concordata all'unanimità dal Consiglio camerale una diversa durata, ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

Articolo 26. Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

Articolo 27. Ordine dei lavori

1. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

Articolo 28. Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Articolo 29. Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. Gli emendamenti richiesti nel corso della discussione devono essere redatti per scritto, firmati dai proponenti e presentati alla Presidenza entro 30 minuti dal termine della discussione generale.
3. Degli emendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
4. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
5. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti.
6. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione gli emendamenti.
7. Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.
8. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
9. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

Articolo 30. Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.

2. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio con il quale esso esprime la propria posizione e formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico.
3. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione e si intendono approvati a maggioranza dei presenti.
4. Non sono ammessi ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.
5. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi o è assente al momento della votazione.

Articolo 31. Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

Articolo 32. Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Articolo 33. Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 34. Controprova

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Articolo 35. Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "No" ovvero "ASTENUTO". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

Articolo 36. Votazione per scrutinio segreto

1. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge, nonché quando richiesto dalla totalità dei

componenti, tranne che il Consiglio camerale decida all'unanimità dei presenti di ricorrere comunque allo scrutinio palese.

2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede sigillate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario Generale e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

Articolo 37. Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti o delle schede risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Articolo 38. Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti.
2. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
3. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno sull'argomento oggetto della votazione.

Articolo 39. Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio è necessario, per i primi due scrutini il voto dei due terzi dei Consiglieri, e successivamente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Lo Statuto della Camera di Commercio e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Articolo 40. Proclamazione del risultato della votazione

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

Articolo 41. Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.
2. Possono pure rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute di convocazioni del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.

Articolo 42. Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto al Presidente della Camera di Commercio, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che essi intendono assumere su fatti o atti.

Articolo 43. Svolgimento dell'interrogazione

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.
2. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
3. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i cinque minuti.
4. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'Aula al momento in cui è posta in trattazione.

Articolo 44. Contenuto della proposta

1. Ogni Consigliere può presentare proposte.
2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

Articolo 45. Trattazione della proposta

1. La proposta, letta in Consiglio, dev'essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.
2. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.
4. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.

Articolo 46. Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari possono essere solo temporanee e sono costituite, a norma dell'art. 20 dello statuto, con votazione del Consiglio. Le Commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a nove.
2. Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera di Commercio entra sette giorni dalla costituzione della Commissione, elegge nel suo seno il Presidente.
3. Nella votazione per l'elezione del Presidente ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino egual numero di voti, risulta eletto il più anziano di età. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano di età.
4. Il Segretario Generale della Camera di Commercio, sentiti i dirigenti interessati, nomina per ciascuna Commissione un Segretario scegliendolo tra i dipendenti della Camera di Commercio di categoria almeno non inferiore alla "C".
5. Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal Componente più giovane della Commissione.
6. I pareri e gli indirizzi espressi dalle Commissioni vengono inviati al Presidente del Consiglio camerale, il quale, nella prima riunione utile del Consiglio, ne riferisce per le opportune discussioni e decisioni.
7. Le Commissioni sono convocate a mezzo avviso, anche via fax, telegramma o posta elettronica, dal rispettivo Presidente, con almeno 3 giorni di preavviso e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
8. Le Commissioni sono regolarmente costituite e deliberano a maggioranza dei presenti.
9. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto al voto e dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, Consiglieri che non ne facciano parte, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio, nonché rappresentanti delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori o di pubbliche amministrazioni.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le norme dello statuto relative alla regolamentazione delle attività del Consiglio ed in particolare l'art. 20, comma 1, e le norme del presente regolamento.

Articolo 47. Compiti del Segretario delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso.
2. Di ciascun verbale dev'essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
3. Compete inoltre al segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.

Articolo 48. Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti

1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, enti, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

Articolo 49. Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Il Presidente della Camera di Commercio, in relazione alle esigenze che si presenteranno, può nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio camerale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti alla Regione ed agli organi dello Stato, delle autonomie locali e funzionari, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

Articolo 50. Diritto di visione degli atti e di informazioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Articolo 51. Autorizzazione delle missioni

1. Le missioni dei componenti del Consiglio sono autorizzate dal Presidente dietro compilazione di apposito modulo.
2. Il trattamento economico di missione viene stabilito con deliberazione di Giunta in conformità a quanto prevede la normativa in materia.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai Revisori dei Conti.

Articolo 52. Interpretazione delle norme del Regolamento

1. La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello al Consiglio qualora la decisione del Presidente venga da taluno dei Consiglieri contestata.

Articolo 53. Applicazione della legge n. 675/96

1. Con riferimento alla legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dà assicurazione che nell'ambito dell'attività del Consiglio i dati personali verranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto delle disposizioni della legge sopracitata.

Articolo 54. Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 55. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i regolamenti e le norme dello Statuto.

Articolo 56. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all' Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.